

REDDITO IMPRESA E IRAP

Contenuto letterale della fattura e deduzione del costo

di **Sandro Cerato**

Nella **Norma di comportamento AIDC n. 199** è stata analizzata, tra le altre cose, la rilevanza del **contenuto letterale** delle fatture ai fini della **deducibilità del costo** relativo all'operazione fatturata.

Sul punto, è stato evidenziato che la **registrazione della fattura** relativa a beni o a servizi acquisiti, oltre ad essere eseguita per detrarre l'Iva addebitata dai fornitori nella liquidazione periodica, ha quale ulteriore effetto quello di iscrivere in contabilità il relativo costo.

Secondo l'AIDC, però, **l'esistenza della fattura non è di per sé indispensabile per la deduzione del costo** ai fini delle imposte sul reddito.

Nella **norma di comportamento** in rassegna si afferma, infatti, che *“la verifica della **deducibilità di un costo** comporta l'esame del rispetto dei principi generali di determinazione del reddito imponibile (così come emergenti dal complesso normativo grazie all'elaborazione della Dottrina, della Prassi e della Giurisprudenza), utilizzando ogni mezzo e documento disponibili, senza limitarsi alla **fattura** (che, peraltro, non sempre deve essere emessa), né, tanto meno, alle sue eventuali carenze formali”*.

In particolare, **ai fini della deducibilità di un componente negativo di reddito**, occorre preliminarmente verificare se il costo sia **inerente**, ovvero se sia correlabile con i componenti positivi del reddito imponibile.

Secondo la giurisprudenza di legittimità:

- per stabilire la **deducibilità di un componente di reddito** non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia **correlato in senso ampio all'impresa** in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili ([n. 16826 del 30.07.2007](#));
- il **concetto di inerenza deve essere interpretato in modo ampio**, quale collegamento dei costi e degli oneri con l'attività dell'impresa e non con i ricavi ([Cass. n. 3583 del 13.02.2009](#)).

Oltre a soddisfare il predetto **requisito dell'inerenza**, l'[articolo 109, comma 1, Tuir](#), prevede che *“i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora **certa l'esistenza o determinabile** in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in*

cui si verificano tali condizioni”.

In altri termini, un **costo per poter essere dedotto dal reddito d'impresa** deve essere certo nell'**an** (non essendo deducibile alcun costo che sia solo presunto) e nel **quantum**, ovvero determinato o determinabile (non essendo deducibile alcun costo che sia attendibilmente stimato).

Il costo sostenuto dal contribuente, per essere **deducibile dal reddito**, deve essere poi imputato al corretto periodo d'imposta, dovendo contrapporsi ai componenti positivi di reddito imponibili dello stesso periodo, secondo i **criteri di imputazione temporale** fissati dal Tuir, i cui **principi fondamentali** di riferimento sono quelli:

- di **cassa**, per gli esercenti arti e professioni e per le imprese minori;
- di **competenza**, per i titolari di reddito d'impresa diversi dalle imprese minori.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la regola posta per i titolari di reddito d'impresa dal citato [articolo 109 Tuir](#), deve essere interpretata nel senso che:

- per le **spese e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare**, si assume come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali componenti ([n. 869 del 15.1.2009](#));
- i **costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio** contabile di riferimento, ma **incidenti sul ricavo netto** determinato dalle operazioni dell'**anno** già definito, devono costituire elementi di rettifica del bilancio dell'**anno precedente**, così concorrendo a formare il reddito d'impresa di quell'anno ed incidendo legittimamente in flessione sullo stesso, senza che sia lasciata al contribuente la facoltà di decidere a quale anno imputare tali costi, tutte le volte in cui siano divenuti **noti**, in quanto certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera approvativa del risultato d'esercizio ([n. 3484 del 14.02.2014](#)).

In conclusione, quindi, secondo la **Norma di comportamento AIDC 199**, ancorché la fattura sia spesso uno dei principali documenti utili alla verifica della corretta determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi, il suo **contenuto** non è in sé determinante: perché un costo sia deducibile dal reddito, è sufficiente, infatti, che il contribuente sia in grado di dimostrare, con **documenti accessori**, che l'**onere effettivamente sostenuto** sia **inerente, determinato (o determinabile)** ed **imputato al corretto periodo d'imposta**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)